

## **Aggiornamento**

### **Modifiche e integrazioni ai regolamenti (R-16-01) A.13/agosto 2023**

Con l'avvio della fase 5 di NCTS non è più possibile applicare la procedura di transito comune (PTC) semplificata per il trasporto di merci nel traffico ferroviario.

Per consentire alle imprese di trasporto ferroviario (ITF) di continuare a presentare gli invii transfrontalieri internazionali con la lettera di vettura CIM al luogo autorizzato del destinatario autorizzato, ora per il traffico ferroviario è possibile procedere con il transito semplificato dall'ufficio doganale di confine fino al luogo autorizzato del destinatario autorizzato.

Il transito semplificato si fonda su un mandato di trasporto transfrontaliero continuo con lettera di vettura CIM e sui dati relativi all'invio registrati su RailControl e inviati dall'infrastruttura FFS al sistema.

L'avvio del transito semplificato avviene tramite la dichiarazione sommaria su RailControl (vedi cifra 2.2 [R-16-01](#)). Il destinatario autorizzato conclude la procedura di transito semplificato con il relativo annuncio di arrivo al luogo autorizzato (vedi [descrizione della procedura SDA](#)).

Le disposizioni del transito semplificato si fondano sulle cifre 4.2 e 5.4.3.4 del [R-16-01](#) «Allegato IV dell'Accordo quadro per il traffico ferroviario».